



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 47 del 22 SET. 2006

“Modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni, all’Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, all’Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni e all’Istruzione per il servizio del personale di accompagnamento dei treni - Norme per la produzione informatizzata dei moduli M3/M40”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO l’articolo 1 comma 1 bis del Regolamento per la Circolazione dei Treni, in base al quale, per imprescindibili necessità di sperimentazione, è consentito deliberare in via provvisoria norme d’esercizio derogatorie di quelle regolamentari vigenti;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di

È COME CO... ALL'OGGI...
CONFERMA DI... PACINI

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale Euro 32.623.697,10
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione RFI/TC.NSC/84/A del 22/09/2006 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali di RFI, con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante "Modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni e all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive - Norme riguardanti la procedura informatizzata per l'emissione dei moduli M3 ed M40;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1


Le norme contenute nella presente Disposizione sono emanate in via sperimentale e devono essere adottate sulle sole linee di giurisdizione della Direzione Compartimentale di Palermo.

Art. 2

A modifica del Regolamento per la circolazione dei treni - Allegato III - Parte B, dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive - Allegato II, dell'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni - Allegato I (fino al 02/12/2006) e dell'Istruzione per il servizio del personale di accompagnamento dei treni - Allegato 2 - Parte B (dal 03/12/2006) i moduli M3 sono di colore bianco non a decalco. Il fac-simile è riportato in Allegato 1.

Art. 3

Ad integrazione del Regolamento per la circolazione dei treni - Allegato III - Parte B, dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive - Allegati II, VI e X, dell'Istruzione per il servizio del personale di scorta dei treni - Allegato I (fino al 02/12/2006) e dell'Istruzione per il servizio del personale di accompagnamento dei treni - Allegato 2 - Parte B (dal 03/12/2006) sui moduli M3, sui moduli M40 e sui riepiloghi dei moduli di prescrizione di movimento prodotti con apposite procedure informatizzate stabilite dall'Unità centrale competente, in luogo della firma del D.M., può essere riportato l'identificativo - formato da 2 lettere maiuscole e 3 cifre - della stazione o struttura di RFI che emette il modulo.





Art. 4

Ad integrazione del Regolamento per la circolazione dei treni – Articolo 6/23, qualora siano adottate apposite procedure informatizzate stabilite dall'Unità centrale competente, il modulo M50 deve essere inviato agli impianti, ricevendone conferma, secondo le modalità stabilite dalle procedure stesse. Nel caso di mancata conferma, dovranno essere adottati i provvedimenti previsti dalle procedure suddette.


Art. 5

Per la produzione informatizzata dei moduli M3, dei moduli M40 relativi a prescrizioni di carattere permanente e dei riepiloghi dei moduli di prescrizioni di movimento devono essere osservate le specifiche Istruzioni emanate dall'Unità centrale competente.

Art. 6

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 16 ottobre 2006.

Michele Elia





M3



FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

LINEA

IL

N.

STAZIONE DI:

SI ORDINA AL MACCHINISTA DEL TRENO

DI OSSERVARE I SEGUENTI RALLENTAMENTI

N. Progressivo	Se instradati sul binario di sinistra o logale	Se instradati sul binario di destra o illogale	Fisso con inizio dopo appo chilometrico	Spostabile fra i cippi chilometrici	Velocità km/h	Lunghezza metri	Pruruzioni specifiche
	TRA LE LOCALITA' (o nelle località)	TRA LE LOCALITA' (o nelle località)					

IL DIRIGENTE

IL MACCHINISTA

IL CAPOTRENO

